

Allegato alla raccolta n.

STATUTO

**"ASCOM CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA" -
della Provincia di TORINO**

ARTICOLO 1

Denominazione ed identità

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", di seguito denominata "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

SIGLABILE: ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO o ASCOM TORINO o CONFCOMMERCIO TORINO .

2. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

5. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" adotta il codice etico della Confederazione, che, allegato al presente statuto, per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

ARTICOLO 2

Ambiti di rappresentanza

1. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di

rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Torino, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 3

Sede e durata

"Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" ha sede in Torino, via Massena 20, si articola territorialmente secondo le deliberazioni del Consiglio ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

Principi e valori ispiratori

"Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" ispira il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati, dei partecipanti e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'europeismo quale principio fondamentale per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ARTICOLO 5

Scopi e funzioni

"Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino":

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree dismesse.

f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello

locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

h) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale del Piemonte , Confcommercio Piemonte.

l) designa i propri rappresentanti o delegati in enti organi e commissioni, nazionali ed internazionali nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;

m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

n) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio- Imprese per l'Italia". Per gli scopi sopra indicati l'Associazione può nell'esclusivo suo interesse, acquistare e vendere immobili, assumere partecipazioni in società immobiliari e finanziarie, acquistare o cedere quote e azioni, chiedere ed ottenere fideiussioni, accendere mutui anche ipotecari e svolgere comunque

tutte le operazioni che possono ritenersi convenienti all'amministrazione delle società o degli immobili cui, in tutto o in parte, fosse interessata.

ARTICOLO 6

Rapporti con la confederazione

1. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" si impegna ad accettare:

a. le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto agli articoli 40 e 41 dello Statuto confederale;

b. le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

c. il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

2. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

ARTICOLO 7

Adesione ed inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede, unità locali o interessi economici nella Provincia di Torino, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, delle professioni, dei trasporti e della logistica.

2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Delegazioni locali autonome, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

3. Possono associarsi, in qualità di socio sostenitore, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.

4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore

autonomo con sede o unità locale nella Provincia di Torino entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia.

5. Nei rapporti associativi, le imprese individuali sono rappresentate dal titolare e/o dal preposto alla gestione munito dei necessari poteri; le imprese sociali sono rappresentate da un legale rappresentante o da un procuratore speciale singolarmente munito dei necessari poteri.

6. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, comunali o circoscrizionali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino". Le suddette strutture - i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio- tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

7. L'adesione dei sindacati e delle Associazioni di categoria aderenti ad Ascom Confcommercio- Imprese per l'Italia della Provincia di Torino comporta l'accettazione dello Statuto di Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Torino. I sindacati e le Associazioni di categoria autonome, regolarmente costituite, devono dotarsi di adeguato Statuto che rispecchi gli scopi ed i principi ispiratori dello Statuto di Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Torino e dello Statuto confederale, impegnandosi ad adeguarli entro 8 mesi dall'approvazione del presente Statuto. Copia del nuovo Statuto dev'essere depositata presso l'Ascom di Torino.

8. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino ", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo con Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Torino e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della

clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

9. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

10. Ciascun socio, effettivo, aderente o sostenitore, che entra a far parte di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e gli accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

11. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

12. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 13 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Terziario Donna, 50%più, Consulta degli Organismi di via. Possono inoltre aderire all'associazione, secondo le modalità deliberate dal Consiglio, gruppi di aziende organizzate per la realizzazione di obiettivi di associazionismo economico.

13. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della

creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

14. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 13, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", o ad essa aderente, comporta innanzitutto l'inquadramento dell'associato nell'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino, nonché nel livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

15. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

16. Gli associati vengono inquadrati nel Sindacato di categoria secondo le seguenti modalità.

a. In caso di pluralità merceologica l'assegnazione verrà attuata in base al ramo di attività prevalente indicata dall'interessato: a tale Sindacato di Categoria l'associato parteciperà in qualità di associato primario con tutti i diritti attivi e passivi. L'associato può richiedere la partecipazione, quale associato secondario, ad altri Sindacati di Categoria riflettenti attività secondarie della sua azienda a solo titolo informativo e consultivo per la quale non consegue titolo di eleggibilità ed oneri sociali. Quando insorgano modifiche o divergenze sulla assegnazione di associato primario, ogni decisione in proposito spetta al Consiglio dell'Associazione.

b. La formazione di un Sindacato di Categoria deve essere richiesta, ordinariamente, da almeno 15 associati al Consiglio che ne delibera la costituzione in base alla opportunità tenuti presenti gli scopi dell'Associazione. Non è ammessa la costituzione di più sindacati per una stessa categoria.

c. In casi particolari, il Consiglio potrà deliberare la formazione di un Sindacato di Categoria su richiesta di meno di quindici associati, avendo presente specifiche opportunità sotto il profilo economico rappresentativo.

d. Ogni Sindacato di categoria sarà regolato da un proprio regolamento interno, approvato dal Consiglio non in contrasto con il presente Statuto. Ogni Sindacato di categoria elegge un Consiglio Direttivo la cui composizione è stabilita nel relativo regolamento. In ogni caso dovrà essere assicurata una giusta rappresentanza agli associati della provincia.

e. Il regolamento dovrà altresì prevedere le modalità organizzative interne ed i poteri dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

f. I Consigli Direttivi dei Sindacati di Categoria dovranno riunirsi almeno due volte all'anno e le assemblee almeno una volta all'anno.

g. Ogni Sindacato di Categoria ha la propria sede presso l'Associazione, la quale mette a disposizione personale, servizi e locali per quanto è necessario allo svolgimento delle attività. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dal Consiglio dell'Associazione che dovrà altresì approvare i regolamenti interni di ciascun Sindacato di categoria.

h. Ciascun Sindacato di categoria dovrà trasmettere atti politicamente rilevanti e le relative delibere al Presidente dell'Associazione.

17. In ogni comune della provincia, con un numero di operatori superiore a 15 o per gruppi di comuni limitrofi con pari numero minimo di operatori, escluso il capoluogo, potrà essere istituita una Associazione comunale o intercomunale che raggruppa tutti i commercianti del territorio associati all'Associazione in modo diretto od indiretto.

a. Per il funzionamento di tali Associazioni Comunali o Intercomunali si applica quanto previsto nel precedente comma 16 riguardo ai Sindacati di categoria;

b. I Presidenti delle Associazioni Comunali o intercomunali, riuniti in Assemblea, per ogni Zona di riferimento delle delegazioni territoriali, individuate dal Consiglio dell'Associazione, eleggono fra di loro un Presidente ed almeno un Vice Presidente.

c. Ai soli fini elettivi ciascun Presidente di Associazione Comunale o Intercomunale sarà portatore di tanti voti quanti ne derivano dall'applicazione del criterio illustrato al successivo art. 23.

d. Il Presidente di Zona o, in caso di sua impossibilità, un Vice Presidente, rappresenta le Associazioni comunali ed intercomunali della propria Zona in seno all'Assemblea dell'Associazione Provinciale e svolge ogni incarico che i Consigli delle Associazioni Comunali o Intercomunali che rappresenta gli affidino.

e. Quando un Presidente o Vice Presidente di Zona decade dalla Presidenza della propria Associazione Comunale o Intercomunale, decade automaticamente anche dalla Presidenza

o Vice Presidenza di Zona. In tal caso si deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente di Zona.

ARTICOLO 8

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", in qualità di soci effettivi o sostenitori, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, del presente Statuto. L'adesione all'associazione ha una durata triennale con decorrenza convenzionale dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione. Essa si rinnova successivamente tacitamente di anno in anno salvo recesso da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo in corso a mezzo lettera raccomandata o pec indirizzata al Presidente. La domanda - regolarmente sottoscritta - si intende accettata qualora entro due mesi l'interessato non riceva documentazione scritta, tramite raccomandata AR o documentazione equipollente- che essa è stata respinta.

2. Avverso tale decisione, l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri, previa richiesta delle motivazioni. Queste ultime sono da richiedersi entro 7 giorni dalla notificazione e vanno prodotte all'interessato entro i 15 giorni successivi.

3. I sindacati e le Associazioni di categoria Autonome assumono l'obbligo di comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno ad Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino l'elenco dei Soci, completo di dati anagrafici e recapiti postali, telefonici e di email ed i nominativi del Consiglio Direttivo.

4. Per le modalità di adesione dei Soci aderenti, di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Statuto, valgono le disposizioni previste per la generalità dei Soci, tranne eventuali deroghe deliberate dal Consiglio di "Ascom Confcommercio - Imprese per l'Italia" della provincia di Torino.

5. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Ascom Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

6. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il

versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

7. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

8. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

ARTICOLO 9

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:

a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;

II) carenze organizzative e/o amministrative;

III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;

IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.

2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estraee copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.

6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 10

Commissariamento

1. Il Presidente di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" può nominare un Commissario nei seguenti casi:

a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 9 del presente Statuto;

b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 9, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;

d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.

2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.

3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato - ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri - decadono.

5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.

6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti

del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:

- a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 32, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
- b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.

8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:

- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.

9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.

ARTICOLO 11

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" si perde:

- a) per recesso secondo i modi ed i termini previsti dal presente Statuto. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle

lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

6. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", sono:

1. la deplorazione scritta;
2. la sospensione;
3. l'espulsione.

2. La sanzione di cui al numero 2. del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

ARTICOLO 13

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" soltanto partecipi.

3. 50&più Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da

"Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Ascom Confcommercio-

Imprese per l'Italia Provincia di Torino" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

4. All'interno dell'Associazione Provinciale potrà essere istituita una Consulta degli Organismi di Via quale struttura di coordinamento delle iniziative di promozione territoriale. Di tale Consulta potranno far parte tutti gli Organismi di Via - in ogni modo denominati - che pur non impegnando direttamente i singoli associati ad un'adesione formale all'Associazione, accettino di coordinare le loro strategie con quelle generali dell'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino.

5. Al fine di garantire un coordinamento delle problematiche e strategie globali degli organismi dell'Associazionismo economico, potrà altresì essere istituita una apposita Consulta Provinciale in seno all'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino, denominata "Consulta dell'Associazionismo economico".

Di tale Consulta potranno far parte tutti gli Enti di Associazionismo Economico che ne facciano esplicita domanda e che si riconoscano nell'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino.

ARTICOLO 14

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

ARTICOLO 15

Gruppo Terziario donna

In seno a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi

associativi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

ARTICOLO 16

Confcommercio Imprese per l'Italia - associazioni pluriterritoriali

1. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi - anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-

Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione

Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio- Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

4. L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale - sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino" e dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.

5. L'adesione o la costituzione da parte di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione pluriterritoriale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

ARTICOLO 17

Confcommercio Imprese per l'Italia Unione Regionale

1. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale del Piemonte, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale del Piemonte, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" può, mediante delibera del Consiglio, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale del Piemonte ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

ARTICOLO 18

Composizione degli organi associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" sono:

a. imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

b. fra i Soci sostenitori gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. La decadenza dalla carica di

componente di un Organo associativo monocratico di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.

La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

7. La violazione grave dello Statuto da parte del Presidente del sindacato e/o dell'Associazione autonoma, suscettibile di arrecare danno alla categoria o ad Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino, ed una eventuale conseguente azione disciplinare e persino l'espulsione del Presidente dell'associazione di categoria e/o del sindacato, non comporta l'automatica cancellazione dell'adesione dell'Associazione e/o del sindacato ad Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Torino.

ARTICOLO 19

Incompatibilità

1. Presso "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" la carica di Presidente, membro di Comitato di Presidenza, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Comitato di Presidenza, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino". L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. L'accettazione di una candidatura a mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un organo associativo comporta la sospensione automatica dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

ARTICOLO 20

Durata delle cariche

1. Presso "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ARTICOLO 21

Rieleleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro

15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 22

Organi

1. Gli Organi di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

ARTICOLO 23

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è composta:

- a) dai legali rappresentanti delle Delegazioni territoriali e dei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali o loro delegati;
- b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti o loro delegati.

I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. In caso di impossibilità ad intervenire direttamente, ciascun componente dell'Assemblea potrà delegare con apposita delega scritta un dirigente dell'Organismo che rappresenta. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a tre per ogni singolo componente. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

3. Ciascun rappresentante avrà diritto ad esprimere tanti voti quanti ne derivano al proprio Organismo dall'applicazione dei seguenti criteri:

- a. per i Sindacati di settore o Associazioni di categoria provinciali nonché per le delegazioni territoriali costituiti da Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino, - di cui all'art.7, comma 6 del presente Statuto: un voto per ogni Organismo più un voto ogni 50 - nonché frazioni - associati ed in regola con il versamento dei contributi associativi, alla data del

trentuno dicembre dell'anno precedente;

b. Per i Soci aderenti - di cui all'articolo 7 comma 2 del presente Statuto- si applicherà tale criterio riferito al numero dei soci, come da elenco nominativo da trasmettersi annualmente all'Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Torino, per i quali il medesimo abbia effettivamente corrisposto i contributi stabiliti dal Consiglio Generale, alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

Ciascun Organismo di cui alla precedente lettera a) avrà inoltre diritto ad un voto per ogni 6.000 euro nonchè frazioni superiori alla metà di contributo parametrato al numero dei dipendenti, effettivamente corrisposto dai propri associati. Il valore 6000 dovrà essere aumentato annualmente in base alla percentuale di lievitazione del costo del lavoro.

c. Per gli Organismi di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5, all'art. 14 ed all'articolo 15 del presente Statuto: un voto ciascuno.

ARTICOLO 24

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta del direttore generale, attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art.26;

- il Comitato di Presidenza, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 30;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio- Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Ascom Confcommercio- Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", ai sensi degli art.—15, 16 comma 5, 25, commi 11, 12 e 13, e 38 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", si impegna alla certificazione dell'ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ARTICOLO 25

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici, da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il rendiconto, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea può riunirsi, in seconda convocazione, nello stesso giorno a distanza di non meno di due ore dalla prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'assemblea nomina nel proprio seno tre scrutatori ed un segretario, che possono essere scelti anche tra persone estranee all'assemblea per assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 40% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% (NON INFERIORE AL 30%) dei suoi componenti e che rappresenti non meno del 50% (NON MENO DEL 50%) dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che

disponga del 75% dei voti complessivi.

14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 26

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è composto da:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) i membri di Comitato di Presidenza;
- c) 13 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti;
- d) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori, Terziario Donna, Consulta degli organismi di via, associazionismo economico;
- e) il Presidente provinciale 50&più Associazione;
- f) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 27, comma 1, del presente Statuto.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d), ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 27

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non

promosse, costituite o partecipate da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;

b) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il conto preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del rendiconto da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

c) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

d) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

e) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni territoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;

f) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Delegazioni territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;

i) delibera in ordine a tutti gli adempimenti connessi con l'adesione a Confcommercio Imprese per l'Italia Unione regionale del Piemonte;

j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo

provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

k) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio- Imprese per l'Italia" Unione Regionale del Piemonte risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

l) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino";

m) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli art. 8, 11 e 12 del presente Statuto, specificandone i motivi;

n) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del presente Statuto;

o) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

q) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

r) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti al Comitato di Presidenza;

s) su proposta del Comitato di Presidenza, può nominare un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;

t) può deliberare la nomina o la revoca di procuratori per singoli atti o per categorie di atti;

u) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal

presente Statuto.

ARTICOLO 28

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 giorni prima della data della riunione anche con strumenti telematici.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 2 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni consiglio dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 29

Presidente

1. Il Presidente di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti o soci di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino"; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul

sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla confederazione, in coerenza con i valori ed i principi ispiratori del presente Statuto, propone al Consiglio la nomina del Direttore;

e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;

f) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;

g) nomina, tra i componenti del Comitato di Presidenza, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

h) può conferire incarichi o deleghe ai Vice Presidenti, specificandone gli eventuali limiti;

i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Ascom Confcommercio- Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", nominando avvocati e procuratori alle liti;

j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e del Comitato di Presidenza, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

m) sentito il Comitato di Presidenza, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

n) Il Presidente, su conforme parere del Consiglio, può convocare gli Organi di base degli Organismi di cui all'articolo 7 del presente Statuto, qualora nella loro attività si sia determinata una delle seguenti situazioni:

I. gravi violazioni delle norme statutarie o regolamentari

II. grave ritardo nel rinnovo degli Organi associativi

III. vizi che comportino la nullità della elezione degli Organi associativi

IV. contrasto grave ed insanabile tra gli organi associativi

V. dimissioni presentate da oltre metà dei componenti il Consiglio Direttivo

o) può proporre al Consiglio la nomina di un Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale o presso loro articolazione ed emanazioni societarie o organizzative dirette o indirette, ai sensi

dell'art. 9 del presente Statuto;

p) nomina il Commissario di cui all'art. 10;

q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all'art. 25, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario ovvero in mancanza il Vice Presidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

ARTICOLO 30

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è composto dal Presidente, che lo presiede, e da 5 Vice Presidenti eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Il Comitato affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. Il Comitato:

a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

c) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 3 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione per le vie brevi.

6. Il Comitato è validamente riunito in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 31

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 39 e smi.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 32

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della

Provincia di Torino" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 33

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Torino. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Torino

2. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione o avvocati iscritti all'albo.

3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 34

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore Generale:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti; sovrintende alle delibere degli organi associativi; è responsabile della segreteria dei predetti organi associativi;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 27, comma 3, lettera e);

c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di

"Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", assicurando il loro buon funzionamento;

d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Comitato di Presidenza.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ARTICOLO 35

Consulte Provinciali

1. Il Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Torino" conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" e da un numero di componenti indicato nel Regolamento di cui al successivo comma 3.

3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:

a) elegge, nel suo seno, il Presidente;

b) può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di "Ascom

Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito

settoriale o categoriale;

c) esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino".

ARTICOLO 36

Fondo comune

1. Il Fondo comune di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" è costituito da:

a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;

a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;

b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;

c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;

d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;

e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;

f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;

g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;

h) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. E' fatto divieto a "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

ARTICOLO 37

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 38

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Torino", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 39

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

ARTICOLO 40

Efficacia

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 41 e 42, il presente Statuto diventa immediatamente efficace a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

ARTICOLO 41

Disposizioni transitorie sui Soci di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino

I sindacati di categoria provinciali e le delegazioni territoriali esistenti, nonché le Associazioni o federazioni provinciali autonome aderenti adeguano i propri Statuti ai requisiti di appartenenza ed ai contenuti del presente Statuto entro e non oltre 8 mesi dalla delibera dell'Assemblea di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino che approva il presente Statuto. Oltre tale termine in caso di incompatibilità residua trovano applicazione le norme del presente statuto.

ARTICOLO 42

Disposizioni transitorie sugli Organi associativi

1. Gli Organi dell'Associazione in corso di mandato alla data della delibera dell'Assemblea di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Torino che approva il presente Statuto restano in carica sino al loro primo rinnovo successivo all'adeguamento predetto.

2. Sino a detto rinnovo restano ferme:

a. la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 22 del previgente Statuto di Ascom Confcommercio

della Provincia di Torino;

b. La composizione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art.25 del previgente Statuto di Ascom Confcommercio della Provincia di Torino;

c. La composizione del Comitato di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 29 del previgente Statuto di Ascom Confcommercio della Provincia di Torino.

3. Restano valide le delibere del previgente Consiglio Generale in ordine alla costituzione dei Sindacati di categoria e delle associazioni o federazioni provinciali autonome aderenti, nonché l'individuazione delle delegazioni territoriali, sino ad eventuali loro modificazioni.